

APPROVATO CON DELIBERA N. 34/2023



**“DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI
INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI
DALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023”**

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 2 – Soggetti interessati	pag. 3
Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi	pag. 3
Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta	pag. 4
Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di altre Amministrazioni	pag. 4
Art. 6 – Procedure demandate a Centrali di Committenza	pag. 5
Art. 7 – Attività di stazione appaltante qualificata ausiliaria	pag. 5
Art. 8 – Compatibilità e limiti di impiego	pag. 5
Art. 9 – Formazione professionale e strumentazione	pag. 6
Art. 10 – Oneri relativi alle funzioni tecniche	pag. 6
Art. 11 – Criteri di ripartizione dell'incentivo	pag. 7
Art. 12 – Erogazione delle somme	pag. 7
Art. 13 – Coefficienti di riduzione	pag. 8
Art. 14 – Quantificazione e liquidazione dell'incentivo	pag. 8
Art. 15 – Applicazione	pag. 9
Art. 16 – Entrata in vigore e abrogazioni	pag. 9

ALLEGATI: TABELLA 1 - Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori

ALLEGATI: TABELLA 2 - Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente disciplina contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata prevalentemente a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Catania con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse dell'Istituto stesso.
2. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti di altre Amministrazioni che assumono gli incarichi conferiti dall'Istituto nei casi stabiliti dall'art. 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
 - il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art. 3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione straordinaria e di manutenzione ordinaria di particolare complessità;
 - i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori si intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo, del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui alla presente disciplina, salvo diverse previsioni di legge, come a titolo esemplificativo indicato al comma successivo.
5. Qualora trattasi di progetti relativi al PNRR, l'incentivo così come disposto dall'art. 8, comma 5, del D.L. n. 13 del 24/02/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 21/04/2023, per gli anni dal 2023 al 2026, spetta anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", cui fa rinvio l'art. 45, comma 2, del Codice, e precisamente:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-

- amministrativa dell'intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario).
2. In base all'art. 45, comma 1, ultimo periodo, del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice. A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Responsabile Unico del Progetto ai fini della successiva individuazione con determinazione da parte del Dirigente.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di altre Amministrazioni)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il soggetto di cui all'art. 4, comma 1, della presente disciplina può proporre dipendenti di altre Amministrazioni.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, svolte dal personale di altre Amministrazioni a favore dell'Istituto sono trasferiti all'Amministrazione da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.

3. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'art. 10, comma 2, della presente disciplina.

Articolo 6

(Procedure demandate a Centrali di Committenza)

1. Qualora l'Istituto aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'art. 3, lett. cc e dd, dell'Allegato I.1 del Codice) predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore - così come definito dall'art. 9 del decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 - può corrispondere a queste ultime la quota parte dell'incentivo nella misura massima di un quarto (25%) delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice, fatta salva la ripartizione di cui alle allegate tabelle.
2. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione a Convenzioni, Accordi Quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza, come quantificate al comma 1, sono individuate da parte dell'Istituto negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo Quadro o altro strumento.
3. Ciascuna Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.

Articolo 7

(Attività di stazione appaltante qualificata ausiliaria)

1. In tutti i casi in cui questo Istituto, stazione appaltante qualificata, svolga per conto di altre amministrazioni attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le amministrazioni deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.
2. L'Istituto, stazione appaltante qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'art. 11 della presente disciplina.

Articolo 8

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, oltre alle eventuali limitazioni dettate dalla contrattazione integrativa dei relativi comparti, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti. Il trattamento economico complessivo va calcolato seguendo il principio della competenza dell'anno in

cui matura il diritto alla percezione dell'incentivo. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5 dello stesso articolo.

3. Per le finalità di cui al comma precedente l'Istituto provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Amministrazioni e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità, l'Istituto fornisce le informazioni necessarie alle Amministrazioni di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 9

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 1, l'Istituto:
 - promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente al Direttore Generale ed al CdA le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice.

Articolo 10

(Oneri relativi alle funzioni tecniche)

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 3 della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dell'Istituto.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti di cui al comma 1 è predisposta una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
3. Ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo art. 11, tra i soggetti di cui all'art. 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - o all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - o per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - o per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - o per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti

dalla legge.

5. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TAB. A - Lavori pubblici

Classi di importo	Percentuale da applicare
fino alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice);	2%
oltre la soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice) e fino a € 10.000.000,00	1,9%
oltre € 10.000.000,00 e fino a € 25.000.000,00	1,8%
oltre € 25.000.000,00	1,7%

TAB. B - Servizi e forniture

Classi di importo	Percentuale da applicare
fino a € 1.000.000,00	2%
oltre € 1.000.000,00	1,7%

6. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
7. Nel caso di modifiche/varianti in corso d'opera in aumento, dovrà essere prevista nel QTE apposita previsione per il riconoscimento di un importo maggiorato dell'incentivo.

Articolo 11

(Criteri di ripartizione dell'incentivo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate alla presente. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 12

(Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti da parte del RUP e del Dirigente competente.
2. L'accertamento consiste nella verifica da parte del RUP o del Dirigente, nel caso di verifica dell'attività svolta dal RUP, che tutte le prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 120 e

121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nell'atto di cui all'art. 4, comma 3, della presente disciplina, in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 25% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 50% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati agli artt. 120 e 121 del Codice.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il RUP o il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
5. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, incrementa le risorse di cui all'art. 10, comma 3, lett. b).

Articolo 13

(Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente il lavoro, servizio o fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Istituto o di altre Amministrazioni incaricate ai sensi dell'art. 5, comma 2, incrementano la quota delle risorse di cui all'art. 10, comma 3, lett. b).

Articolo 14

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il dirigente competente nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) e b), stabilisce, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il Responsabile Unico del Progetto propone al dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
 - a) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - il dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il dirigente assume la determinazione di liquidazione, su proposta del RUP.
 - b) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
 - il Responsabile Unico del Progetto documenta al dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al

- punto precedente;
- il dirigente assume la determinazione di liquidazione, su proposta del RUP.
- Per la fase esecutiva di un contratto di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
- c) Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
- il Responsabile Unico del Progetto documenta al dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il dirigente assume la determinazione di liquidazione, su proposta del RUP.

Articolo 15

(Applicazione)

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 16

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore della presente disciplina, è abrogata la precedente disciplina in materia.

ALLEGATI - TABELLA 1

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori

ATTIVITA'	Fase programmazione 3% - 5%	Fase progettazione 15% - 35%	Fase affidamento 10% - 25% *	Fase esecuzione 30% - 60%	Totale
Responsabile della programmazione della spesa	2%				2%
Responsabile unico del progetto	1%	2%	6%	16%	25%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione e addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase **		2%	2%	6%	10%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali		2%			2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		6%			6%
Redazione del progetto esecutivo		12%			12%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		2%			2%
Verifica del progetto		5%			5%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			8%		8%
Direzione dei lavori				12%	12%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)				2%	2%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				2%	2%
Collaudo tecnico-amministrativo				8%	8%
Collaudo statico (eventuale)				4%	4%
Totale	3%	31%	16%	50%	100%

* In caso di ricorso a centrale di committenza la percentuale può essere individuata nella misura massima del 25%

** Nell'eventualità che il RUP affida singoli fai o procedimenti la percentuale del 25% è da ripartire fra il RUP, i responsabili di fase e gli addetti tecnici/amministrativi a supporto

ALLEGATI - TABELLA 2

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

ATTIVITA'	Fase programmazione 3% - 5%	Fase progettazione 10% - 35%	Fase affidamento 10% - 25%*	Fase esecuzione 30% - 60%	Totale
Responsabile della programmazione della spesa	2%				2%
Responsabile unico del progetto	1%	2%	6%	16%	25%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione e addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase **		2%	2%	4%	8%
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto)		24%			24%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			12%		12%
Direzione dell'esecuzione				18%	18%
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione				4%	4%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				2%	2%
Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione				5%	5%
Totale	3%	28%	20%	49%	100%

* In caso di ricorso a centrale di committenza la percentuale può essere individuata nella misura massima del 25%

** Nell'eventualità che il RUP affida singoli fai o procedimenti la percentuale del 25% è da ripartire fra il RUP, i responsabili di fase e gli addetti tecnico/amministrativi a supporto

